

COMMISSIONE XI
AGRICOLTURA E FORESTE

3.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 1979

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BORTOLANI

INDICE

	PAG.
Sostituzione:	
PRESIDENTE	15
Proposte di legge (Discussione e approvazione):	
Senatore TRUZZI: Pagamento provvisorio del canone di affitto dei fondi rustici (Approvata dal Senato) (780);	
MENEGETTI ed altri: Norme concernenti il pagamento provvisorio del canone nell'affitto di fondi rustici (584)	15
PRESIDENTE	15, 16, 22, 24, 25
BAMBI	21, 22
COMPAGNA	18, 19, 25
DULBECCO	20, 21
GATTI	19, 20, 22
MENEGETTI	20
PISONI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	23, 24
SATANASSI	18
STERPA	16, 18, 20, 23, 24
VAGLI MAURA	21
ZANIBONI, <i>Relatore</i>	16, 22, 23, 24
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	25

La seduta comincia alle 9,55.

GATTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma del regolamento, per la seduta odierna l'onorevole Bonomi è sostituito dall'onorevole Carlotto.

Discussione delle proposte di legge senatore Truzzi: Pagamento provvisorio del canone nell'affitto dei fondi rustici (Approvata dal Senato) (780); e Meneghetti ed altri: Norme concernenti il pagamento provvisorio del canone nell'affitto di fondi rustici (584).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata della proposta di legge di iniziativa del senatore Truzzi: « Pagamento provvisorio del canone nel-

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1979

l'affitto dei fondi rustici », già approvata dal Senato nella seduta del 23 ottobre 1979; e della proposta di legge dei deputati Meneghetti, Marabini, Pellizzari, Zambon e Corder: « Norme concernenti il pagamento provvisorio del canone nell'affitto dei fondi rustici ».

Comunico che sono pervenuti dalla I Commissione affari costituzionali e dalla IV Commissione giustizia, rispettivamente, il parere favorevole e il nulla osta all'ulteriore iter delle proposte di legge in questione.

L'onorevole Zaniboni ha facoltà di svolgere la relazione.

ZANIBONI, *Relatore*. Di fronte alle due proposte di legge al nostro esame, riguardanti il pagamento provvisorio del canone nell'affitto di fondi rustici, la prima considerazione che viene di fare — che non so verso chi sia polemica, ma che è una constatazione di fatto — è che si potrebbe scrivere un libro intitolato « Aspettando la riforma dei patti agrari ». Ritengo opportuno sottolineare, in occasione della discussione di questi provvedimenti, doverosi ma molto parziali, la necessità di affrettare il cammino verso una normativa complessiva e organica di questa materia. È giusto tuttavia ricordare che passi significativi in questo senso sono stati fatti già nella scorsa legislatura alla Camera e al Senato e che ci si sta avviando, sembra di buona lena, pur in mezzo a molte difficoltà e remore, su una strada positiva. Non credo poi sia eccentrico e inopportuno sottolineare, di fronte alle proposte di legge in esame, la precarietà sempre più intensa che si verifica nei rapporti tra proprietario e affittuario, con tutti i disagi di ordine economico ma soprattutto umano: basti pensare all'insicurezza produttiva di molte aziende che vivono continuamente con la spada di Damocle sul capo.

Fatta questa doverosa premessa, passiamo ad esaminare le iniziative legislative che derivano dalla sentenza della Corte costituzionale n. 153 del 1977, in riferimento alla quale la mancata determinazione delle tabelle ha portato all'approva-

zione della legge 10 maggio 1978, n. 176. Quello che dobbiamo fare noi ora è niente più che un intervento analogo agli atti già fatti in precedenza: prevedere cioè, non oltre la data di entrata in vigore della legge di riforma dei contratti agrari, il pagamento provvisorio del canone nell'affitto dei fondi rustici per le annate agrarie 1977-1978 e 1978-1979. Preciso che si tratta di corrispondere a titolo di acconto (come è espressamente sancito nel testo della proposta di legge n. 780, e non potrebbe che essere così, in seguito alle sentenze della Corte costituzionale) somme determinate sulla base delle tabelle stabilite ai sensi della legge 10 dicembre 1973, n. 814. « Tali somme » — è detto nell'articolo unico della proposta di legge citata — « saranno soggette ad eventuale conguaglio secondo quanto sarà stabilito da apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 153 del 1977 ».

Concludo la mia brevissima relazione esprimendo l'auspicio che questi provvedimenti-tampone si rivelino per il futuro non più necessari, in presenza di una organica riforma complessiva dei contratti agrari. Tutto quello che si doveva dire è stato detto, e ogni cosa che si aggiunge non è che una ripetizione. Invito pertanto la Commissione ad esprimere voto favorevole sulla proposta di legge n. 780, già approvata dal Senato, che propongo di assumere come testo base per la discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

STERPA. È un po' singolare che io prenda la parola in questa Commissione in cui sono venuto, lo dico con onestà, per sostituire un collega che è stato nominato sottosegretario e che si intende certamente più di me di problemi di agricoltura. Ma, come già ebbi occasione di rispondere con una battuta al ministro Marcora, anche io ho giocato con la terra da bambino. Comunque, a parte la battuta, va fatto osservare come l'approvazione della proposta di legge in esame si-

gnificchi scrivere un brutto capitolo di quel libro « Aspettando la riforma » di cui ha parlato il relatore; e cercherò di spiegare perché.

Non vi nascondo che non conosco bene la legislazione agraria e che a questo problema mi sono interessato perché ho ricevuto molte lettere di lettori del mio giornale (e quindi anche di elettori), di agricoltori e di proprietari di fondi, i quali davvero gridano vendetta. Ora, siamo qui di fronte ad una norma di legge che va contro non una ma due sentenze della Corte costituzionale. Ma il nostro, oltre che un fatto che riguarda la Corte costituzionale — e quindi il dettato costituzionale — è anche un modo di legiferare con delle toppe, delle pezze, dei « tamponi », come ha detto il relatore, i quali stanno riducendo l'Italia non tanto ad un paese di arlecchini, quanto piuttosto ad un paese di gente con le toppe sui vestiti. Desidero ricordare la sentenza n. 155 del 1972 della Corte costituzionale, che fu la prima a dichiarare assolutamente inadeguato e pertanto illegittimo il canone determinato in base alla legge 11 febbraio 1971, n. 11. In tale sentenza si osservava come i coefficienti di moltiplicazione dei redditi dominicali adottati dalla legge n. 11 non consentissero — era il 1972, non il 1979 — alcuna remunerazione al capitale fondiario e non rappresentassero nemmeno la metà della svalutazione monetaria intervenuta dal 1939 in poi. Successivamente, nel 1973, come m'insegnate, fu emanata la legge n. 184, che decretò l'aumento di tali coefficienti ma in misura minima, tanto minima che vi fu un altro ricorso alla Corte costituzionale, la quale, il 22 dicembre 1977, dichiarò: « La misura dei coefficienti di moltiplicazione dei redditi dominicali stabilita da un minimo di 24 volte ad un massimo di 55 volte, è assolutamente inidonea a consentire alle commissioni tecniche provinciali la formazione di tabelle che conducano alla determinazione di canoni equi, tali da assicurare, accanto alla giusta remunerazione del lavoro, una remunerazione non irrisoria del capitale fondiario e degli investimenti effettuati dai proprietari. La nuova misura

dei canoni rispetto a quelli praticati come equi ... risulta generalmente ridotta ad un livello tanto basso » — non sono parole mie, ma della Corte costituzionale — « da rendere in taluni casi addirittura onerosa la proprietà della terra... ». Con la legge 10 maggio 1978, n. 176, il Parlamento ha perpetuato per un altro anno questa situazione stabilendo per l'annata agraria il pagamento dei medesimi canoni. Anche tale legge è stata impugnata ed è attualmente all'esame della Corte costituzionale.

Oggi discutiamo la proposta di legge del senatore Truzzi, tanto benemerito, ma che certamente sarà protagonista di uno dei più brutti capitoli dei quali ha parlato l'onorevole Zaniboni, che perpetueranno ancora questa iniquità. Siamo di fronte non soltanto ad una iniquità di carattere economico, ma anche ad un modo di legiferare che lede, da un lato, gli interessi di cittadini italiani, dall'altro i rapporti tra due poteri: quello della Corte costituzionale e quello del Parlamento. Con questa proposta di legge, così come con le precedenti — ma in maniera ancor più grave con questa — si vuole negare ogni pratico effetto alla sentenza della Corte costituzionale.

Il problema ha due aspetti: uno di carattere giuridico — non sono un giurista, ma credo che con il buon senso si possa arrivare dappertutto — ed uno di carattere economico. Non bisogna dimenticare che vi è gente che riscuote canoni che sono rimasti fermi a quindici o venti anni fa. Perché, dunque, uno come me, che ha soltanto giocato con la terra quando era bambino, s'interessa con una certa passione di questi problemi? Ebbene, ho ricevuto una lettera, tra le tante che mi sono pervenute dalla Lombardia, dal Veneto e dall'Emilia, che ho avuto occasione di pubblicare sul mio giornale: è il caso macroscopico di un proprietario di fondi della provincia di Pavia, il quale ha dato in affitto — per la somma di 4 milioni l'anno — un terreno ad un signore che è proprietario di un fondo di area maggiore di quello preso in affitto. Il primo proprietario ha fatto laureare, in questi anni, il proprio figlio in agraria affin-

ché potesse condurre il fondo in questione. Ma con i 4 milioni annui non riesce neppure a pagare le tasse ed a compiere quei lavori che, secondo la legge, gli competono quale proprietario del fondo. Cosicché il figlio laureato in agraria deve andare ora alla ricerca di un posto da impiegato.

Stiamo attenti! Lo dico soprattutto a certe parti politiche. È inutile nascondersi dietro un dito. Siamo attuando una legislazione di tipo punitivo verso la proprietà. Siamo svuotando il diritto di proprietà, che è sancito dalla Costituzione ma che di fatto non esiste più. Ebbene, chi si accinge a votare sulla proposta di legge Truzzi faccia attenzione! È questo il tipo di società che si vuole creare? Si vuole l'abbattimento e lo svuotamento del diritto di proprietà? È forse una piccola cosa, questa? No, non è una piccola cosa. Posso anche capire che, non approvando questa proposta di legge, si provochi, forse, un problema di carattere procedurale. Ma siamo in sede legislativa, il Parlamento deve affermare il proprio diritto di legiferare autonomamente, e le parti politiche devono dimostrare in Parlamento, non fuori di esso, con degli atti ben precisi come è, in questo caso, il voto, che tipo di scelta sanno compiere, che tipo di società vogliono ed in che modo si rivolgono ai loro elettori!

È troppo facile andare a difendere il diritto di proprietà sui giornali e nelle piazze e venire poi qui a negarlo di fatto con questo tipo di proposte di legge! Chiedo scusa della foga e della passione con la quale ho trattato l'argomento, ma ritengo di battermi per una causa giustissima, che trascende il caso particolare e nella quale credo fermamente.

SATANASSI. Certamente, come ha detto il collega Zaniboni, l'attuale stato di cose non può continuare e dobbiamo giungere rapidamente ad una conclusione. Non si tratta di smembrare il diritto di proprietà, o di mortificarlo, bensì di dare, intanto, in forma interlocutoria...

STERPA. È in quell'« intanto » che risiede la lesione del diritto di proprietà.

SATANASSI. Si tratta di regolamentare il contratto di affitto in modo che siano ben definiti i rapporti tra le parti, perché da un lato vi è la proprietà, che non deve essere punita, e dall'altro un'impresa che investe nell'azienda dei capitali, che svolge un'attività anche correndo gravi rischi e che quindi non può non essere tutelata da norme chiare, non può non avere punti di riferimento certi anche per quanto riguarda il canone di affitto. Definire un canone di affitto - e noi oggi non entriamo nel merito dell'entità - vuol dire sostenere l'imprenditore affittuario e consentirgli anche di programmare investimenti in modo da elevare il reddito nell'interesse della propria attività e nell'interesse dell'economia del paese. Insisto su questo punto perché ci troviamo di fronte all'unico contratto non regolamentato da leggi chiare.

Per questi motivi credo che sia da approvare l'articolo unico della proposta di legge pervenuta dal Senato, e ciò non senza auspicare che l'altro ramo del Parlamento possa giungere rapidamente alla conclusione dell'ormai lunga e tormentata vicenda relativa ai contratti agrari. È necessario dare certezza agli imprenditori, certezza e tranquillità affinché la nostra agricoltura abbia la possibilità di guardare avanti e di raggiungere quei livelli e quei traguardi che ci siamo prefissi allorché la settimana scorsa abbiamo discusso con il ministro sui programmi generali del Ministero dell'agricoltura, delle regioni e delle organizzazioni dei produttori relativi agli investimenti ed allo sviluppo.

COMPAGNA. Devo confessare che ha suscitato in me preoccupazione una affermazione che il collega Zaniboni ha fatto « scivolare » nella sua relazione, l'affermazione, cioè, secondo cui il provvedimento al nostro esame sia, dopo tutto, analogo a provvedimenti legislativi precedenti. Tale giudizio non facilita certo il recepimento della proposta di legge in discussione, ma anzi, in qualche modo, aggrava i dubbi che sono stati espressi e le tesi avverse formulate dal collega Sterpa.

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1979

In che cosa consiste questa analogia? Proprio nell'eludere le determinazioni della Corte costituzionale. Quindi, si presentano due problemi. Il primo è un problema di comportamento parlamentare: praticamente noi variamo un provvedimento-tampone dopo l'altro in attesa della riforma, ma anche al fine di neutralizzare le sentenze della Corte costituzionale. Si tratta di una neutralizzazione temporanea, che avrà termine con l'emanazione della riforma dei patti agrari, è vero, ma ciò non toglie che un provvedimento del genere susciti problemi di metodologia del comportamento parlamentare visto che non è certo gradevole per il legislatore trovarsi nella condizione di dover « dribblare », di dover neutralizzare decisioni della Corte costituzionale. Io, quindi, nutro le stesse perplessità avanzate dal collega Sterpa e mi domando anche, per quanto riguarda il prossimo futuro, se farà prima il Parlamento a varare la riforma dei patti agrari o la Corte costituzionale ad invalidare il provvedimento che stiamo per votare.

Il secondo problema, che è di merito, attiene all'equilibrio tra proprietà ed impresa nel caso dell'affitto. Deduco dalle prime battute di questa discussione una ulteriore conferma della necessità — se vogliamo fare prima della Corte costituzionale — di scindere il provvedimento sui patti agrari in due leggi: una sull'affitto, che dovrebbe essere discussa dalla Camera, ed una sulla compartecipazione, affidata all'esame del Senato. Questo permetterebbe di guadagnare tempo grazie ad una discussione contestuale dei due argomenti. Se invece pretendiamo di varare la riforma dei patti agrari come riforma *omnibus*, può ripetersi facilmente quanto già accaduto nelle passate legislature. D'altra parte, non vedo perché non debba ritenersi più conveniente procedere a quella scissione, con relativo esame contestuale degli argomenti — altrimenti la mia proposta sembrerebbe ritardatrice e non accelerativa —, dal momento che la legge fa riferimento a diversi tipi di soggetti giuridici.

Fatte queste considerazioni, non posso certo esprimere sul provvedimento un giudizio favorevole. Mi riservo allora, sulla

base del successivo sviluppo della discussione, di optare tra un voto contrario, al quale mi porterebbero le valutazioni di metodo sul lavoro parlamentare, ed una astensione, tendente ad evitare il verificarsi degli inconvenienti indicati dall'onorevole Satanassi.

GATTI. La discussione sin qui svoltasi e la relazione del collega Zaniboni ci portano ad allargare la problematica, che potrebbe sembrare di per sé molto contenuta, emergente dall'articolo unico della proposta di legge approvata dal Senato. I colleghi Sterpa e Compagna hanno chiamato in causa quella che è l'esigenza di fondo nell'esame di questo provvedimento, e cioè la necessità di una sollecita approvazione da parte del Senato della legge sui patti agrari e della modifica della legge sull'affitto. Io credo che a questo punto sia necessario — per evitare in futuro di essere nuovamente coinvolti nell'esame di provvedimenti-tampone di questo genere e per evitare la rincorsa con la Corte costituzionale — che le varie forze politiche ed i gruppi parlamentari esprimano chiaramente le proprie posizioni al riguardo. Non vi sono preoccupazioni di tempo. Do atto al partito repubblicano della sua coerenza, ma rivolgo agli altri gruppi, e soprattutto alla democrazia cristiana, l'invito a rispettare gli impegni assunti al termine della passata legislatura, quando lo onorevole Truzzi presentò al Senato una proposta di legge sulla riforma dei patti agrari. Sappiamo bene che in una sola seduta si potrebbe terminare l'esame della proposta di legge, ripresentata in questa legislatura, ed approvarla.

Non si può, quindi, parlare di un generico ritardo del Parlamento; occorre piuttosto individuare chiaramente le responsabilità. Ciò appare chiaro anche dalla lettura dei resoconti del Senato, soprattutto di quelli relativi alle sedute della Commissione giustizia, dai quali risulta che da parte dei senatori democristiani vengono ripetutamente avanzate richieste di chiarimenti.

COMPAGNA. Forse si tratta di qualche nuovo eletto.

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1979

GATTI. Il senatore Cacchioli ed altri che sono intervenuti non mi sembrano dei nuovi eletti! Comunque, seguendo questa linea, l'anno prossimo ci troveremo — può aver ragione l'onorevole Compagna — a dover nuovamente discutere su questo argomento, perché se è vero che ci sono degli agricoltori che scrivono all'onorevole Sterpa, è anche vero che ce ne sono migliaia che aspettano sia questo sia l'altro provvedimento. Occorre quindi che l'argomento sia trattato da un punto di vista generale, tanto più che la Corte costituzionale non ha messo in discussione il meccanismo dell'equo canone, ma il risultato finale, e poiché qui si parla di «acconto», non si va contro la sentenza della Corte ma ci si muove proprio entro quell'ambito. Non dobbiamo considerare i casi singoli (oltre tutto, il figlio dell'agricoltore cui si riferiva prima l'onorevole Sterpa ha dalla sua parte una precisa norma di legge che gli consente di raggiungere il suo scopo), ma trattare l'argomento da un punto di vista generale, sulla base delle reali intenzioni delle forze politiche.

Non è nostra intenzione colpire indiscriminatamente la proprietà, ma solo quella che non dà una risposta adeguata alle esigenze del paese.

STERPA. Nella visione della proprietà agricola voi siete rimasti fermi al 1945.

DULBECCO. Non al 1821, come lei!

GATTI. Già nel 1864 si parlava in Parlamento della mezzadria e di una nuova concezione della proprietà. Confermo che il gruppo comunista è nettamente contrario alla divisione della legge in due parti, e che utilizzeremo tutti i mezzi a nostra disposizione per impedire lo stralcio di un provvedimento che noi desideriamo venga approvato nella sua interezza.

MENEGHETTI. Ancora una volta ci troviamo di fronte alla necessità di votare un provvedimento provvisorio per far sì che gli affittuari del nostro paese non si trovino in condizioni di morosità, o cose simili.

Per quanto riguarda la legge sui patti agrari, desidero sottolineare che essa rappresenta un problema che il Parlamento deve porsi con urgenza, perché non è possibile pensare di trovarci ancora il prossimo anno di fronte ad un provvedimento di questo tipo. Del resto, la legge attualmente allo studio del Senato presenta dei problemi, ed abbiamo or ora ascoltato il collega Gatti che ha dichiarato il «no» del partito comunista ad una eventuale separazione dei due argomenti in essa affrontati. Credo tuttavia che non si tratti di una materia che sia possibile discutere in questa sede e che il farlo non arrecherebbe comunque alcun vantaggio. È chiaro pertanto che il provvedimento al nostro esame deve essere rapidamente approvato, perché non è possibile lasciare ancora gli affittuari italiani nelle attuali condizioni di estrema incertezza. Posso comunque dire con certezza che già ora qualcosa si sta muovendo in alcune province italiane. Infatti, poiché siamo in clima di *vacatio legis*, so che dei proprietari si sono recati con gli affittuari davanti al giudice per fissare un canone di affitto a livello contrattuale.

Una regolamentazione della materia è quindi estremamente necessaria. Io ho, insieme ad altri colleghi, presentato alla Camera un testo che, nella sostanza, non è molto dissimile da quello presentato dal senatore Truzzi al Senato, soltanto che con esso ho inteso introdurre la possibilità di sospensiva di alcune sentenze non passate in giudicato, perché mi risulta che soprattutto nell'Italia meridionale sono state emesse delle sentenze attraverso le quali il giudice ha ordinato il rilascio del fondo da parte dell'affittuario considerato moroso perché non aveva potuto pagare il canone. Non insisto quindi — data l'urgenza del provvedimento in esame, essendo ormai vicini alla scadenza dell'annata agraria — per l'abbinamento delle due proposte di legge, che ne comporterebbe il rinvio al Senato, e ciò nonostante io creda nella validità di quella seconda parte della proposta di legge n. 584 in cui si era voluto introdurre il principio della sospensione di alcune sentenze.

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1979

All'onorevole Sterpa, che ha sostenuto l'incostituzionalità del provvedimento perché collegato ancora ad alcuni articoli della vecchia normativa che sono stati cassati dalla Corte costituzionale, faccio presente che si tratta di un provvedimento provvisorio, in attesa dell'approvazione della riforma dei patti agrari. Preannuncio pertanto, nonostante le perplessità richiamate, il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana al testo già approvato dal Senato.

BAMBI. Mi pare doveroso aggiungere a quanto detto dai colleghi intervenuti alcune considerazioni. Le osservazioni fatte circa l'irrazionalità del modo di legiferare non possono essere completamente scartate. Certamente il modo di procedere anche in questa materia « per toppe e per pezzi » crea notevoli difficoltà all'intera evoluzione imprenditoriale agricola. La situazione di provvisorietà degli affittuari, e quindi del rapporto proprietà-impresa, è grave anche perché impedisce di portare avanti quella politica di trasformazione, di miglioramento e di programmazione prevista anche dalla legislazione messa in atto in questi tre anni. In mancanza di una contrattazione certa, di una struttura aziendale sicura che poggi su elementi obiettivi in cui i fattori della produzione siano posti in termini equilibrati tra loro e il tutto si possa mettere in movimento anche con programmi, come può l'impresa agricola a carattere familiare, o anche di altre dimensioni, realizzare i propri programmi, in attuazione della legge « quadri-foglio », e portare avanti i piani di trasformazione aziendale secondo la legislazione in atto ?

Ci troviamo in una situazione in cui la mobilità della terra è ormai talmente irrigidita che non c'è più dinamica nell'impresa, a causa delle note vicende economiche, del processo inflazionistico in atto e del valore di « bene rifugio » che in queste condizioni è venuta ad assumere la proprietà. Nessuno, se non per ragioni particolari, pensa di vendere un terreno per trasferire questa proprietà ad altri che hanno da svolgere un'attività imprenditoriale. Ecco che l'istituto dell'affit-

to sempre più e non solo in Italia, assume una certa caratteristica: è la risposta che noi possiamo dare per portare avanti una dinamica di impresa, per consentire la trasformazione, l'evoluzione, il potenziamento di imprese familiari e non, secondo la tendenza della legislazione in atto. Ma se non si rende dinamico l'affitto, non si può assolutamente immaginare di andare verso il potenziamento di imprese agricole mediante la sola applicazione delle leggi vigenti in materia. Il dibattito svoltosi recentemente ha messo in evidenza l'incapacità a spendere perché non c'è dinamica, l'incapacità a programmare perché nel campo dell'impresa agricola, in cui la terra è in affitto, vi è instabilità e incertezza. In sostanza, le riserve che sono state avanzate hanno, a mio giudizio, un fondamento. Il problema principale è di compiere rapidamente passi decisivi verso la riforma dei patti agrari. È inutile che le varie parti politiche continuino a rimbalsarsi le responsabilità, come ha fatto prima l'onorevole Gatti che ha addossato come al solito alla democrazia cristiana le colpe per il mancato varo della riforma complessiva dei patti agrari.

VAGLI MAURA. Bastava rispettare gli accordi !

BAMBI. Il mio discorso vuole andare più in là degli accordi, se in essi vi sono dei contenuti che non sono rispondenti alla realtà. Noi abbiamo la possibilità, al di là delle questioni di principio, di rispondere in maniera concreta ai problemi, se vi è responsabilità, e a fronte della dinamica economica in atto, anche aggiornando alcuni istituti.

DULBECCO. La perfezione non si raggiunge mai.

BAMBI. Il dato obiettivo è che ci si arriva, se si fa sul serio. Bisogna avere il coraggio di dire quale modello di società vogliamo realizzare. Il mio partito è per il modello di società occidentale.

DULBECCO. Anche noi siamo per quello previsto dalla Costituzione italiana !

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1979

BAMBI. Ma non siamo per gabbare il dettato costituzionale, bensì per applicarlo seriamente. Quando si afferma che la proprietà è un diritto che non può essere offeso, significa che esso deve assolvere ad una funzione sociale. È questo il discorso che dobbiamo approfondire. Pur condividendo le critiche e le perplessità avanzate in ordine al modo disorganico di legiferare, tuttavia riteniamo che, di fronte alle implicazioni derivanti dalla scadenza dei contratti che mettono allo scoperto l'affittuario, il provvedimento in esame risponda, pur con i molti difetti sottolineati dai colleghi, all'esigenza di garantirlo dal punto di vista giuridico.

Per questo, mentre siamo d'accordo su di esso, sottolineiamo la necessità che vi sia un impegno responsabile di tutte le forze politiche a portare avanti rapidamente la riforma dei patti agrari; né siamo favorevoli ad una divisione di materie, a discutere cioè il problema dell'affitto alla Camera e quello della mezzadria al Senato. Dobbiamo affrontare il problema seriamente e organicamente una volta per tutte. Risolvendo questo, vi può essere il recupero notevolissimo di forze imprenditoriali latenti presenti nella mezzadria, il recupero di agricoltori che aspettano solo di avere una prospettiva concreta, il recupero della validità dell'istituto dell'affitto, che ha assunto in tutto il mondo occidentale caratteristiche importanti. Sono questi i valori da portare avanti, al di là delle posizioni personali. Se si continua a forzare la mano sui principî, il discorso diventa estremamente delicato, perché non siamo disponibili a distruggere i valori essenziali di un'economia di mercato all'interno della quale non è possibile forzare ulteriormente i principî...

GATTI. Chi è che forza i principî?!

BAMBI. Lo abbiamo detto chiaramente. Pertanto, alcune riflessioni fatte da membri del gruppo democristiano al Senato sono state dei tentativi di rendere il provvedimento in discussione più aderente alla realtà costituzionale del nostro

paese ed alla sua realtà produttiva di appartenente all'area comunitaria europea. In questa luce va visto il tentativo di chi vuole migliorare questa proposta di legge. Il gruppo democristiano è favorevole al provvedimento, purché esso rappresenti un atto provvisorio, il più possibile provvisorio, in attesa di quel provvedimento organico costituito dalla riforma dei patti agrari e dell'istituto dell'affitto, che il paese da tempo attende.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ZANIBONI, *Relatore*. Faccio osservare innanzitutto come su alcuni riferimenti fatti dall'onorevole Sterpa e ripresi dall'onorevole Compagna vi sarebbe motivo di discussione molto ampia. Del resto, altri colleghi intervenuti nella discussione sulle linee generali hanno preso spunto da tali riferimenti.

Quanti hanno sostenuto di essere di fronte ad un modo di legiferare frammentario mi trovano d'accordo. Già nella relazione ho espresso questa preoccupazione; ora desidero aggiungere — anche per tranquillizzare l'onorevole Compagna — che con il termine analogia, da me usato in relazione ad un provvedimento dell'anno scorso, non intendevo certamente riferirmi ad un modulo analogico per tamponare tutto, perché non vi sono provvedimenti complessivi. Pertanto, non rilevavo un sentimento, bensì rilevavo un dato di fatto, perché la legge 10 maggio 1978, n. 176, è formulata in modo analogo al provvedimento che abbiamo di fronte oggi e che è stato approvato dal Senato. Rilevavo dunque che ci siamo trovati nella necessità di effettuare questo intervento in quanto non si è potuto portare a compimento la legge complessiva sui patti agrari anche e soprattutto perché la VII legislatura è tramontata prima del tempo.

Ribadisco che non ho usato il termine analogia in riferimento ad un metodo in base al quale si debba sempre tampona-

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1979

re e mai emanare provvedimenti complessivi; mi sono limitato bensì a rilevare un dato di fatto.

A proposito del richiamato problema del canone, devo dire che nella passata legislatura ebbi modo di far notare come uno dei problemi nodali della legge complessiva sui patti agrari fosse proprio quello di un affitto ben definito ed invitai i colleghi a non perdere tempo su problemi già superati. Si trattava, infatti, di determinare moduli di rapporto tra concedente ed affittuario i quali fossero moderni e non certamente riferiti a concetti arcaici di imprenditorialità, bensì regolati attraverso la determinazione di un canone più equo.

L'onorevole Sterpa ha ricordato che esiste una remunerazione del lavoro ma esiste anche una remunerazione del capitale. Siamo d'accordo, ma vi è pure il problema di coniugare il lavoro al profitto dell'imprenditore. Quando ci si richiama alle sentenze della Corte costituzionale, non bisogna dimenticare che si parla di acconto e di conguaglio con chiarezza e con il conforto dei pareri delle Commissioni affari costituzionali del Senato e della Camera.

Sempre all'onorevole Sterpa, il quale, rivolgendosi a certe parti politiche, le ha invitate a stare bene attente a non demolire i concetti basilari della nostra civiltà, rispondo ricordando che i democristiani sono stati molto chiari su questo punto. Da noi la proprietà non è mai stata concepita come un abuso, bensì come un servizio per il bene comune. Questo non è populismo. Gli stessi atti dell'Assemblea Costituente attestano la battaglia condotta dai democristiani per la formazione di principi ben precisi, i quali hanno dato frutti positivi in questi ultimi trent'anni.

All'onorevole Compagna rispondo che siamo disposti ad addivenire alla formulazione di una legislazione complessiva in termini moderni ed aggiornati.

Mi consenta l'onorevole Sterpa di affermare che se egli da bambino con la terra ha soltanto giocato, vi è gente, nel

nostro paese, che sulla terra non ha giocato bensì ha sudato. Perciò dobbiamo stare attenti...

STERPA. Se vogliamo giocare con le battute, onorevole Zaniboni...

ZANIBONI, *Relatore*. Al di fuori della battuta — che però per me non è una battuta, ma un fatto sostanziale — c'è il problema del metodo. Lei, onorevole Sterpa, ha citato il caso del proprietario terriero di Pavia; ma se ne possono citare altri, nei quali l'esistenza di questo contenzioso ha vanificato le capacità imprenditoriali di molti proprietari ed affittuari, i quali, mancando una legislazione attenta e precisa, si trovano ora allo sbando.

Per quanto concerne i rapporti tra Parlamento e Corte costituzionale, con riferimento in particolare a quanto hanno detto alcuni colleghi e, da ultimo, l'onorevole Bambi circa la necessità di evitare provvedimenti-tampone e di procedere celermente alla riforma dei patti agrari, devo dire che la materia è così complessa che la riflessione su di essa non è mai troppa; ma, a mio avviso, si è già riflettuto e detto tutto e tutto quanto si dirà ancora sarà un ripetere cose già dette. Ma vorrei ricordare — anche se il collega Bambi lo ha già sottolineato — come vi sia il rischio di cadere in una specie di demagogia quando si attribuiscono, in modo unilaterale, delle responsabilità.

Ricordo che il partito comunista l'anno scorso, elencando i motivi per cui ricusava il patto di maggioranza parlamentare, inserì tra questi anche le remore democristiane sui patti agrari, e questo proprio mentre la Commissione stava approvando il provvedimento.

In conclusione riconfermo la disponibilità, mia e del mio gruppo, ad agire in modo celere su questo provvedimento per addivenire ad una normativa che permetterà di non ricorrere più a leggi-tampone.

PISONI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Dal momento che molte argomentazioni a favore di que-

sta proposta di legge sono già state avanzate dai commissari intervenuti nella discussione, mi limiterò, a nome del Governo, a formulare alcune brevi osservazioni, non senza annotare — come premessa — che su questa materia, per un accordo da tempo intervenuto tra le parti politiche, il Governo ha sempre tentato di mantenere un atteggiamento di estrema disponibilità nei confronti delle soluzioni eventualmente prospettate, e questo non per disinteresse, ma per rispettare in pieno la autonomia del Parlamento e la libera dialettica tra i partiti e tra le forze sociali. Questo non significa, lo ripeto, che vi sia stato assenteismo da parte del Governo. Infatti, dopo lo scioglimento delle Camere, ed in attesa di un nuovo Governo, era stato predisposto un decreto-legge allo scopo di sopperire alla *vacatio legis* e di evitare un ulteriore aumento del contenzioso che veniva maturando nelle campagne. La proposta di legge di iniziativa del senatore Truzzi, alla quale si aggiunge quella dell'onorevole Meneghetti, soddisfa tale esigenza, e quindi non posso che dichiararmi consenziente.

Assai succintamente vorrei anche accennare al problema della incostituzionalità del provvedimento in esame cui si è riferito l'onorevole Sterpa. Non mi sembra che possa essere avanzata una simile accusa perché il provvedimento in parola non ha alcuna intenzione di richiamare in vita parti che la Corte costituzionale ha dichiarato decadute; esso si limita — in attesa di una disciplina organica — a regolamentare il rapporto, temporaneo, con un acconto, facendo obbligo agli attuali firmatari di adeguarsi alle disposizioni della nuova legge. Naturalmente tale acconto non può che fare riferimento ad una misura già esistente non essendo immaginabile che un articolo della nuova disciplina possa inserirsi nella riforma organica in materia di affitto e di mezzadria. Già in passato è accaduto — e tanto per fare un esempio mi richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 16 del 1968 — che il Parlamento, in materia di contratti agrari, abbia varato leggi di proroga della normativa esistente, non per eludere o neu-

tralizzare quanto statuito dalla Corte costituzionale, ma soltanto per tamponare una situazione contingente in attesa di pervenire ad una disciplina organica.

STERPA. Questo nel 1968.

PISONI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Successivamente è stata varata una serie di altre leggi, per cui l'oggetto al quale faceva riferimento la sentenza del 1968 è stato più volte riesaminato. Ho fatto questo esempio perché vi era anche in quel caso una sentenza della Corte. La legge n. 176 dello scorso anno non ha subito fino ad ora alcuna sanzione di incostituzionalità da parte della Corte. Non possiamo esprimere giudizi di merito su ricorsi eventualmente pendenti, ma riteniamo che non ricorra alcuna incostituzionalità.

Circa la necessità di una definitiva soluzione dell'intera materia, il Governo non può che auspicare una sollecita approvazione della normativa attualmente in discussione al Senato. Abbiamo già avuto modo di affermare in quel ramo del Parlamento come si debba trovare al problema una risposta che non sia punitiva per la proprietà, né pregiudizievole alla giusta remunerazione del lavoratore o allo sviluppo indispensabile che l'agricoltura deve avere. È in questa linea che ci si deve muovere non per assumere un atteggiamento punitivo nei confronti della proprietà ma per evidenziarne la funzione sociale; il che non significa, ovviamente, annullamento del diritto di proprietà ma, come dice la Costituzione, contenimento del diritto di proprietà affinché questa dia i suoi frutti sul piano sociale, distribuibili nel modo più ampio per assecondare lo sviluppo di tutta la nostra società.

Fatte queste osservazioni ed assicurando da parte del Governo la maggiore assistenza possibile — anche per una intermediazione o un intervento nel merito di singoli punti, affinché la normativa generale sui patti agrari possa vedere la luce il più rapidamente possibile — invitiamo il Parlamento ad approvare questo provvedi-

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1979

mento, pur con i limiti che esso ha, sapendo, per altro, che ha una portata temporale molto contenuta in quanto la annata agraria è già in corso dall'11 novembre.

ZANIBONI, *Relatore*. Propongo che sia scelto come testo base per la discussione la proposta di legge n. 780.

PRESIDENTE. Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge n. 780:

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1978, n. 176, è sostituito dal seguente:

« Per le annate agrarie 1977-78, 1978-79 e comunque non oltre la data dell'entrata in vigore della legge di riforma dei contratti agrari, alle varie scadenze previste nel contratto di affitto di fondi rustici o dalle consuetudini, vengono corrisposte, a titolo di acconto, somme sulla base delle tabelle stabilite ai sensi della legge 10 dicembre 1973, n. 814. Tali somme saranno soggette ad eventuale conguaglio secondo quanto sarà stabilito da apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 153 del 1977 ».

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

COMPAGNA. A nome del gruppo repubblicano, annuncio una mia « astensione preoccupata » nei confronti della proposta di legge di cui abbiamo discusso. L'astensione vuole essere una sottolineatura della parola « acconto », che mi auguro venga interpretata non come espediente lessicale, ma come impegno per il futuro conguaglio.

Inoltre, la nostra astensione sta a dimostrare la nostra buona volontà e disponibilità in vista della riforma dell'affitto, alla luce della duplice esigenza di rivederne sia il canone, sia la durata.

Poiché ho anche detto che l'astensione del gruppo repubblicano è « preoccupata », ne devo spiegare i motivi. Devo qui ricordare che nella precedente legislatura non votai contro il testo che fu varato dalla Commissione, ma mi astenni da un lato per preoccupazioni di carattere politico generale inerenti alla maggioranza di cui allora facevo parte, dall'altro lato per la consapevolezza della necessità di un riordino della materia.

Pertanto, prendo atto della fermezza del collega Gatti verso quel testo; nello stesso tempo, però, devo dissentire e sul metodo e sul merito. Non sono d'accordo sul metodo perché le leggi separate consentirebbero un *iter* più spedito, intendendo in questo modo la possibilità di votare come leggi separate le due parti del testo unico in discussione al Senato e votato dalla Commissione nella passata legislatura. Non sono d'accordo sul merito (su quanto concerne cioè la durata ed il canone) perché, come ho già avuto modo di affermare, quel testo da noi votato non può promuovere la diffusione del contratto e dell'affitto, come è, invece, nell'intendimento del legislatore.

Ecco perché l'astensione sulla quale ri-piego in questo momento è « preoccupata ».

PRESIDENTE. Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1979

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatore Truzzi: « Pagamento provvisorio del canone nell'affitto dei fondi rustici » (*Approvata dal Senato*) (780):

Presenti	26
Votanti	25
Astenuti	1
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

A seguito della approvazione della proposta di legge n. 780, risulta assorbita la proposta di legge Meneghetti ed altri n. 584.

Hanno preso parte alla votazione:

Bambi, Bellini, Bettini, Binelli, Bortolani, Campagnoli, Carlotto, Cocco Maria, De Simone, Dulbecco, Gatti, Ianni, Marabini, Meneghetti, Pellizzari, Piccoli Maria Santa, Politano, Salvatore Elvio, Satanassi, Sterpa, Urso Salvatore, Vagli Maura, Zambon, Zaniboni, Zuech.

Si è astenuto:

Compagna.

La seduta termina alle 11,05.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO